



Prot. n° 3296

Circ. n. 79

Torino, martedì 30 aprile 2019

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

OGGETTO: Diritto allo studio degli alunni/e e degli studenti/studentesse con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali: analisi e ricognizione delle pronunce giurisprudenziali (2010-2019).

Nel 2010 la promulgazione della Legge 170 ha riconosciuto i DSA e avviato un processo di ridefinizione degli allievi "con modalità di apprendimento diverse" che è sfociato nel 2012 con l'assunzione del costrutto di BES – Bisogni Educativi Speciali, già in uso in Europa dalla fine del secolo scorso. Le difficoltà individuali contemplate si sono ampliate, comprendendo aspetti sia di tipo neurobiologico e neuropsicologico sia socio-culturali, e l'estensione delle possibili categorizzazioni ha richiesto (e richiede ancora) nuovi costrutti esplicativi, che possano essere maggiormente rappresentativi della complessità umana. La concettualizzazione della diversità antropologica assume tratti fluidi, indefiniti, spesso sovrapposti; i concetti di disabilità, diversità e differenza sfumano e le situazioni problematiche si moltiplicano. Anche la nuova categorizzazione dei BES assume tratti compositi, "tra luci e ombre, tra guadagni e perdite" (Pavone, 2014; Moliterni, 2013), che apre possibilità evolutive, educative, civili e cela rischi etici, giuridici, pedagogici e antropologici.

Ciò che preme evidenziare è che non esistono "allievi BES", così come non esiste una diagnosi di BES; ci sono solo bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali e, in fondo, ci sono sempre stati. Parlare di BES, disabilità o DSA in ambito scolastico





richiede quindi un approccio attento alle differenze di funzionamento educativo e apprenditivo degli allievi, che in quanto differenze appartengono a ciascun individuo, che ponga al centro il benessere e la formazione della persona "globale" e del futuro cittadino della società planetaria. Scuola, famiglia, sanità e territorio sono tutti coinvolti in un processo di corresponsabilità per la migliore gestione possibile di tale compito complesso che non ammette ricette e soluzioni semplicistiche, ma che al contrario richiede agli adulti – educanti (siano essi genitori, insegnanti o altri stakeholder) impegno e senso di responsabilità.

Il Decreto legislativo n. 62/2017 non contiene specifiche norme sugli allievi con bisogni educativi speciali. Proprio per quanto esposto in premessa e in considerazione dei numerosi quesiti ed esposti che pervengono a questo Ufficio, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nel **D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011** e in particolare gli artt. 4 e 6 (che saranno successivamente esaminati), nonché la Direttiva del 27 dicembre 2012, la circolare MIUR n. 6 dell'8 marzo 2013 e l'art. 21 dell'**O.M. MIUR n. 205 dell'11 marzo 2019**, ai sensi della quale sono confermate le disposizioni dedicate agli studenti/studentesse con DSA, presenti nelle precedenti ordinanze, per ciò che concerne gli strumenti compensativi e le misure dispensative. Inoltre al comma 6 del medesimo articolo è approfondita la situazione degli studenti con altri bisogni educativi speciali: *"Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato. In ogni caso, per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza*



che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione."

Inoltre la nota Miur prot. 562 del 3 aprile 2019 ha invitato a considerare tra gli alunni BES anche quelli ad alto potenziale intellettuale. Con un profilo BES è possibile attuare per questi studenti la personalizzazione degli insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa.

La decisione di inserire gli studenti ad alto potenziale intellettuale tra i BES è di competenza dei consigli di classe o team Docenti della primaria che, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare **metodologie didattiche specifiche in un'ottica inclusiva** sia a livello individuale sia di classe, valutando l'eventuale opportunità di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP.

Di rilievo sono le disposizioni contenute nel **D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011** e, in particolare, gli artt. 4, *Misure educative e didattiche*, e 6, *Forme di verifica e valutazione*.

L'art. 4 – Misure educative e didattiche – richiama le Istituzioni scolastiche ad *"(...) attuare i necessari interventi pedagogico-didattici (...) attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata (...). I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all'interno delle indicazioni curriculari nazionali (...) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno (...), adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo"*.

Al comma 4 si ricorda di assicurare l'impiego degli opportuni strumenti compensativi (curando l'acquisizione delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi), mentre al comma 5 dello stesso articolo si richiama la *ratio* delle misure dispensative, che si propongono di evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento.



Attraverso l'analisi della giurisprudenza più recente si possono cogliere elementi che contribuiscono a:

- 1) rafforzare il processo inclusivo dello studente/studentessa con DSA e con altri BES;
- 2) rendere maggiormente trasparenti le relazioni tra la scuola e la famiglia;
- 3) garantire la legittimità della procedura implementata dall'istituzione scolastica.

L'art. 6 precisa che *"La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria"*. Da ciò si evince che occorre che emerga dalle attività connesse agli scrutini la rilevanza del disturbo specifico nel giudizio finale; infatti gli strumenti compensativi e le misure dispensative incidono nel corso dell'anno scolastico nell'attività didattica e nel processo di apprendimento, ma dovrà anche essere prestata la necessaria attenzione ai processi di valutazione intermedi e finali. La valutazione degli insegnanti deve, anche secondo la giurisprudenza, discriminare fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite.



INDICE PER ARGOMENTI (con collegamento ipertestuale)

- I) [I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: ALCUNE RECENTI PRONUNCE](#)**
- II) [LA VALUTAZIONE COME ATTO DI ESERCIZIO DI DISCREZIONALITÀ TECNICA](#)**
- III) [LA RILEVANZA DEL DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO NEL GIUDIZIO FINALE](#)**
- IV) [MANCATA ADOZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO \(PDP\)](#)**
- V) [MANCATA ATTUAZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO](#)**
- VI) [L'IMPORTANZA DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E DELLA MOTIVAZIONE](#)**
- VII) [L'ESAME DI STATO E IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO](#)**
- VIII) [IL SUCCESSO FORMATIVO: RESPONSABILITÀ DELLO STUDENTE, DELLA SCUOLA E DELLA FAMIGLIA](#)**
- IX) [LA TEMPESTIVITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E DELLA DIAGNOSI](#)**
- X) [LA COLLABORAZIONE E LA COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA](#)**

I) I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: ALCUNE RECENTI PRONUNCE

Saranno analizzate alcune sentenze che hanno preso in esame lo svantaggio socio-economico nella condizione familiare dello studente, i disturbi dell'apprendimento in assenza di certificazione sanitaria e il disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD).



Nella sentenza del TAR Campania n. 1363 del 9 marzo 2016 che accoglie il ricorso presentato dai genitori avverso il giudizio non ammissione alla classe successiva sono sviluppati nella motivazione i seguenti principi:

- a) il deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (D.D.A.I.), da cui si assume affetto il minore ricorrente, rientra pienamente nell'area dei cd. B.E.S. (bisogni educativi speciali), trattandosi di situazione " clinicamente verificabile " distinta dalle " mere difficoltà di apprendimento ";
- b) la ricorrenza di tali peculiari bisogni educativi può comportare l'adozione da parte della scuola (id est: del Consiglio di classe) di un piano didattico personalizzato (P.D.P.) che tenga conto delle particolari esigenze dell'allievo e contempli l'adozione di misure compensative e dispensative;
- c) a tal fine non è necessaria una certificazione pubblica (come sembra essere richiesto per altri tipi di disturbi clinici) né una diagnosi (nel senso sopra precisato di attestazione proveniente da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie), potendo il Consiglio dei docenti, coadiuvato dal gruppo G.L.I., individuare i B.E.S. e adottare, se non altro interinalmente, le misure volte ad affrontarli qualora ne ravvisi i presupposti (in primis, evidentemente si procederà con l'adozione del P.D.P.);
- d) per altro verso, sempre che non vi sia una certificazione di disabilità o di D.S.A. (che evidentemente rende doverosa l'adozione delle previste misure), per gli altri B.E.S. (tra cui rientra il disturbo dell'attenzione), il Consiglio di classe può, all'esito di un'accurata valutazione tecnico-discrezionale, negare l'attivazione di particolari misure anche se ne sia stato espressamente richiesto dai genitori del discente.

Con **sentenza n. 9261 del 1° settembre 2014** il **Tar Lazio** ha annullato la non ammissione di un alunno dal terzo anno al quarto della scuola primaria: nel ricorso presentato è eccepita la mancata considerazione nella valutazione finale del disagio della situazione familiare.

I genitori ricorrenti avverso il provvedimento hanno dedotto la falsa applicazione della legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, della Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012, del D.P.R. n. 122 del 2009 e della circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013, la quale prevede





l'attivazione del PDP non predisposto tempestivamente nel caso di specie. La scuola inoltre, pur conoscendo la situazione familiare del bambino (figlio di una cittadina peruviana e di padre italiano con notevoli difficoltà economiche), non aveva messo in relazione le evidenti difficoltà espressive del minore con la sua complessiva situazione familiare, così come emerge nel passaggio in cui il TAR Lazio rileva che: *"(...) la circostanza posta in evidenza nel verbale n. 11 dell'8 novembre 2012 che le difficoltà cui andava incontro il bambino sono emerse dai suoi lavori, che "giorno dopo giorno, hanno evidenziato una grafia sempre meno comprensibile" consente di ritenere che la situazione scolastica dell'alunno non presentasse quella eccezionalità tale da consentirne la bocciatura, proprio a causa dell'ingravescenza della stessa, come confermata dal verbale finale del primo quadrimestre del 16 gennaio 2013 laddove si legge che, mentre nei precedenti anni scolastici fino alla terza elementare il bambino aveva una scrittura lineare ora sta "vivendo una situazione particolare, un disagio familiare che sta trasferendo nel suo apprendimento (...)"*.

Il medesimo orientamento si ritrova nella **sentenza Tar Lazio n. 7024 del 2 luglio 2014**. Anche in questo caso i ricorrenti hanno eccepito la violazione e la mancata applicazione della direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", nonché della circolare ministeriale n. 8 del 2013.

I giudici hanno rilevato che: *"(...), emerge dalla documentazione che il minore proviene da un contesto sociale e familiare particolarmente disagiato e versa pertanto in una situazione di marginalità, anche culturale, acuita da una condizione di precarietà psico-fisica che avrebbe dovuto indurre l'istituzione scolastica ad attivare percorsi didattici personalizzati, tenuto conto della particolare valenza educativa e formativa dell'istruzione di I grado.*

In particolare dalla relazione tecnica psicologica emerge che il minore mostra «povertà di linguaggio (...), agitazione motoria e scarsa capacità di concentrazione» e riferisce di un disagio nel frequentare la scuola sia per motivi prestazionali che relazionali. «Inoltre, le ripetute bocciature, dovute allo scarso rendimento e alle ripetute



sospensioni, sembrerebbero aver maggiormente compromesso l'investimento sull'attività didattica a causa di un abbassamento del livello di autostima» e «anche l'investimento relazionale con i coetanei sembra essere compromesso», tant'è che «il minore riferisce di essere stato vittima a scuola di atti di bullismo, subendo ripetute prese in giro sulla sua persona e sulle sue condizioni di vita». Tanto basta a concludere nel senso della totale assenza della Scuola nella predisposizione di adeguati mezzi di sostegno relazionale e prestazionale, attraverso percorsi e strumenti di sistematica formazione aggiuntiva e integrativa idonei a recuperare le macroscopiche carenze didattiche evidenziate e, per altro verso, nella creazione di un ambiente favorevole ad accogliere il minore e a consentirne la crescita della personalità, con violazione dei diritti dello studente sanciti, in particolare, dall'art. 2, punto 11, del richiamato Regolamento disciplinare per gli alunni di scuola secondaria di primo grado che tali strumenti inserisce tra i «diritti dello studente».

Ancora sulla stessa linea la sentenza del **TAR Toscana n. 529 del 18 marzo 2014**: nel ricorso presentato è eccepita la mancata applicazione della direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e della circolare n. 8 del 2013, in relazione a dei disturbi dell'apprendimento privi di certificazione sanitaria di uno studente di una scuola secondaria di II grado. Secondo i giudici **«anche a voler ammettere che si sia raggiunta la prova in ordine alla effettiva applicazione degli ausili deliberati dal Consiglio di classe (e, a questo fine, le dichiarazioni scritte rilasciate dai singoli docenti hanno al più valore indiziario), il giudizio conclusivo di non ammissione non reca traccia del loro impiego, così come non reca traccia di considerazione della condizione patologica dell'alunno, sebbene lo stesso Consiglio di classe se ne fosse espressamente fatto carico. Ed è proprio nella violazione dell'autovincolo assunto dal Consiglio di classe che risiede l'illegittimità del provvedimento: infatti, una volta riconosciuta la condizione dello studente come alunno con bisogni educativi speciali, ancorché in presenza di una certificazione sanitaria non rispondente ai requisiti indicati**



dalla legge, il Consiglio di classe avrebbe dovuto coerentemente orientare le proprie valutazioni.

Quindi "il giudizio di non ammissione è da censurare per la sua assoluta carenza di quella individualizzazione richiesta per ciascuno studente e ancor di più per quelli affetti da disturbi dell'apprendimento: vizio aggravato dalla contraddittorietà intrinseca all'operato del Consiglio di classe, che mentre nella fase preparatoria endoprocedimentale sembra voler esprimere un giudizio conclusivo improntato anche alla considerazione della condizione patologica dell'alunno, motiva la mancata ammissione ignorando del tutto il peso di detta condizione. Né la decisione di non menzionare in motivazione il disturbo dell'apprendimento si giustifica in virtù dell'assenza di una idonea documentazione sanitaria, giacché se è vero che la presenza di una diagnosi (...) effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dal SSN (art. 3 della legge 170/2010) rende obbligatoria l'applicazione delle misure educative e didattiche di supporto allo studente previste dalla legge, l'assenza di una certificazione siffatta non impedisce comunque al corpo docente, nell'esercizio della propria discrezionalità, di prendere in esame le peculiari condizioni di un allievo documentate in altra forma, onde personalizzare al meglio il giudizio".

Anche la **sentenza n. 10817 del 28 ottobre 2014 TAR Lazio**, nell'accogliere il ricorso dei genitori, richiama la violazione da parte dell'istituzione scolastica della direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e della Nota MIUR prot. n. 4089 del 15 giugno 2010 nella parte che prescrive indicazioni e accorgimenti didattici volti ad agevolare il percorso scolastico degli alunni con disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD).

In situazioni analoghe il **TAR Campania** ha accolto il ricorso, annullando il giudizio di non ammissione, con **sentenza n. 1533 del 19 marzo 2013** e **sentenza breve n. 5851 del 18 dicembre 2013**. Quest'ultima fa esplicito riferimento ai bisogni educativi speciali secondo le disposizioni del MIUR.



II) LA VALUTAZIONE COME ATTO DI ESERCIZIO DI DISCREZIONALITÀ TECNICA

La valutazione dei docenti e del consiglio di classe anche nei casi di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (o in generale con BES) rappresenta un atto di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal Giudice amministrativo se non nei limitati casi di illogicità e contraddittorietà manifeste. In tal senso l'orientamento del Consiglio di Stato con il parere n. 03001/2018 del 28 novembre 2018, che ha confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza. In particolare *"tale apprezzamento è ovviamente soggetto a riscontro di legittimità, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, nei limiti dell'avvenuta piena cognizione dei fatti oggetto di causa, nonché della corretta applicazione dei parametri della disciplina, in concreto applicabile (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, VI, 4 dicembre 2009, n. 694 e 3 luglio 2010, n. 3357; Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201). Un riscontro del tipo sopra indicato è peraltro particolarmente complesso in rapporto alle valutazioni scolastiche, per loro natura indirizzate a garantire un'efficace formazione dei giovani secondo le finalità istituzionali proprie dell'istruzione pubblica: finalità che possono configurare la non ammissione alla classe superiore, come riconoscimento della necessità che i destinatari dell'atto rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare con coerenza di sviluppo cognitivo - senza ulteriori difficoltà di apprendimento e con maggiori possibilità di effettiva formazione - la prosecuzione del loro corso di studi."*

Quindi la valutazione del Consiglio di Classe in ordine alla promozione o meno dello studente alla classe successiva è espressiva di una discrezionalità di carattere tecnico. Conseguentemente il Giudice Amministrativo può annullare il relativo provvedimento solo in presenza di una manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento di fatti. (TAR Puglia 26 giugno 2018 n. 01071, TAR



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

Lombardia, Milano, III, 9 febbraio 2010 n. 311; TAR Campania, Napoli, IV, 8 aprile 2013 n. 1818).

III) LA RILEVANZA DEL DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO NEL GIUDIZIO FINALE

In base agli artt. 3, 4 e 5 del **D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011** risulta quindi presupposto indefettibile per la scuola elaborare e realizzare percorsi formativi personalizzati che tengano conto delle esigenze e delle potenzialità di ciascun alunno, come più volte ribadito da alcune sentenze (**TAR Lombardia, sentenza n. 2251 del 30 giugno 2008; TAR Lazio, sentenza n. 31203 del 23 agosto 2010**): *"E' illegittimo per difetto di motivazione il giudizio negativo formulato dal consiglio di classe in ordine alla promozione alla classe successiva di un alunno, allorché, in presenza di un accertato disturbo specifico di apprendimento da cui lo stesso sia affetto (nel caso, dislessia), abbia omesso di fare menzione e di valutare il rilievo di tale situazione, ai fini del giudizio sui risultati raggiunti dall'alunno"* (**TAR Lazio, sentenza n. 31203 del 23 agosto 2010**).

Il **TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza breve n. 420 del 12 ottobre 2011**, ha accolto il ricorso dei genitori ritenendolo fondato perché: *"(...) la valutazione finale non risulta aver adeguatamente ponderato l'effettiva pregnanza dei DSA di cui soffre l'alunno (...). Il Consiglio di classe non ha affrontato la valutazione dei rischi derivanti da una possibile totale disaffezione dell'alunno nei confronti della scuola, desumibili anche dal fatto che in due materie nelle quali durante l'anno scolastico precedente alla ripetenza aveva ottenuto la sufficienza, ha invece conseguito risultati insufficienti (storia ed educazione tecnologica)"*.

Nel medesimo orientamento si colloca il **TAR Lazio con sentenza n. 4208 del 17 aprile 2014**, secondo cui la scuola deve non solo predisporre gli strumenti





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;
PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

compensativi e le misure dispensative adeguati al caso concreto mediante l'adozione di un PDP, ma, **in sede di scrutinio finale, deve valutare lo studente alla luce dello specifico percorso predisposto e in correlazione con il disturbo che lo caratterizza** (*ex multis*: TAR Toscana, sentenza breve n. 1719 del 23 ottobre 2012; TAR Lazio, Roma, sentenza n. 31203 del 23 agosto 2010; TAR Lombardia, Milano, sentenza breve n. 4649 del 15 settembre 2009; Tar Lazio, sezione III bis, sentenza n. 3465 del 28 marzo 2014, sentenza n. 10817 del 28 ottobre 2014).

Il **TAR Campania** con **sentenza n. 2404 del 30 aprile 2014** ha evidenziato il mancato svolgimento di *"una effettiva analisi circa l'incidenza causale del DSA sul rendimento dell'alunno, di modo che il giudizio conclusivo manca di quella individualizzazione e personalizzazione che, richieste per ciascuno studente, lo sono a maggior ragione per quelli affetti da disturbi dell'apprendimento: inoltre, manca una oggettiva verifica in ordine alle ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal Progetto Didattico Personalizzato, la cui stessa attuazione è stata contestata dalla parte ricorrente"*.

Il ricorso è stato accolto per violazione dell'art. 5, comma 4, della L. 170/2010 e dell'art. 10 D.P.R. 122/2009 ("Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni") secondo cui, per gli alunni con DSA certificato, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle per l'esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. Infatti **"la considerazione della condizione patologica dell'alunno rappresenta un elemento necessario non soltanto dell'iter didattico, ma anche del momento valutativo: viceversa, nella fattispecie, l'impugnato giudizio di non ammissione prescinde totalmente dal disturbo che affligge il minore"**.





Nel medesimo orientamento si colloca **la sentenza TAR Lazio n. 10817 del 28 ottobre 2014**, che riguarda un alunno con DSA e disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD).

Anche l'**adunanza del Consiglio di Stato n. 3593 del 14 agosto 2012** ha emesso sentenza di accoglimento del ricorso dei genitori, richiamando l'importanza delle motivazioni contenute nel giudizio finale del Consiglio di Classe. Infatti *"Gli elementi portati a motivazione del negativo giudizio (attenzione didattica mirata al conseguimento degli obiettivi minimi e socio-educativa finalizzata al rispetto delle regole scolastiche, negativo commento sulle effettive possibilità che lo studente abbia di recuperare in tempi brevi i debiti formativi per poter affrontare responsabilmente l'anno scolastico successivo) presentano, evidentemente, un vizio motivazionale di fondo, per non tenere in alcuna considerazione il percorso scolastico dell'alunno ed i risultati conseguiti in rapporto alla patologia certificata in base ad una diagnosi specialistica, così come richiesto sia dall'art.10 del regolamento ("adeguatamente certificate") che dalle istruzioni operative dell'amministrazione centrale ("diagnosi specialistica di disturbo specifico"), che andava adeguatamente valutata. La genericità della deliberazione di non ammissione alla classe e l'omissione di ogni considerazione delle condizioni dell'alunno comporta, pertanto, la necessità di annullamento del giudizio finale, con assorbimento delle ulteriori censure, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione"*.

Anche secondo il **TAR Lazio** con la **sentenza n. 8752 del 24 ottobre 2012**, che ha accolto il ricorso dei genitori, il consiglio di classe *"deve tenere espresso conto, in sede di formulazione del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi (dislessia) da quello prettamente tecnico dell'esito dei risultati tecnici conseguiti.*

Infatti, rispetto agli altri elementi diversi (dislessia), non è dato individuare nell'atto alcuna autonoma e comparativa valutazione, così come la normativa vigente prescrive. Il Consiglio dei docenti nella formulazione del giudizio di non promozione ha





chiaramente omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dell'alunno (dislessia). L'atto impugnato pertanto risulta quanto mai generico ed incongruo posto che nella specie si limita a sostenere la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva facendo riferimento ai risultati finali conseguiti, senza enucleare specificatamente le ragioni per le quali la valutata situazione di dislessia consigliasse la bocciatura anziché la promozione dell'interessato.

Al fine di delimitare i confini della rilevanza del disturbo specifico dell'apprendimento nel giudizio finale si richiama la sentenza TAR Friuli Venezia Giulia n. 3 del 7 gennaio 2019, secondo la quale *"non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente - senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento "punitivo" - sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso a fronte dei quali l'ammissione dello studente alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo"* (In tal senso anche T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, n. 749 del 2017; cfr. inoltre: T.A.R. Basilicata, Potenza, n. 923 del 2016 e Cons. St., sez. VI, n. 5785 del 2014).

IV) MANCATA ADOZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

Di seguito si riportano alcune sentenze che hanno approfondito la questione della mancata adozione del piano didattico personalizzato da parte dell'istituzione scolastica.

Occorre innanzitutto rilevare che **il primo orientamento della giustizia amministrativa era più incentrato sull'analisi dell'aspetto formale (mancata adozione del PDP), mentre dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n.**





5785 del 24 novembre 2014 emergono riflessioni e profili di natura sostanziale.

Infatti tale sentenza ha affermato il principio che *l'omessa adozione di un percorso formativo personalizzato non può comportare - ex post - la rimozione di un giudizio finale negativo riferito al grado di formazione raggiunto dallo studente. Diversamente, ne risulterebbe la violazione delle finalità dell'art. 2 della medesima legge n. 170 del 2010. Il percorso didattico personalizzato infatti - per studenti che presentino specifiche difficoltà di apprendimento, ma con capacità intellettive adeguate - deve assicurare il raggiungimento di un livello di preparazione congruo alla condizione dello studente (cioè non artificiosamente disallineante la sua reale capacità di apprendimento rispetto alla progressione dell'offerta formativa) e sufficiente per la prosecuzione degli studi. Un tale livello non è recuperabile - ed anzi è reso, in danno dello studente, di più difficile raggiungimento - in caso di ammissione alle classi superiori in presenza di gravi deficit cognitivi...».*

Invece nel precedente orientamento **il Consiglio di Stato, con parere n. 2268 del 24 giugno 2015**, ha sancito che *"L'illegittimità del giudizio impugnato e l'accertata mancata, sufficiente ed idonea predisposizione, da parte dell'Istituto scolastico, delle misure collegate alla diagnosi di D.S.A. riguardante lo studente in questione, ne impongono, in accoglimento del ricorso, l'ammissione alla classe successiva, senz'alcuna necessità di rinnovazione dell'illegittimo giudizio di non promozione impugnato."*

Il **TAR Lombardia con sentenza n. 2356 del 15 settembre 2014** ha accolto il ricorso, annullando il giudizio di mancata ammissione perché *"l'Istituto resistente ha omesso di predisporre il Percorso educativo personalizzato relativo all'alunno ricorrente e, comunque, nel corso dell'anno scolastico non sono stati adottati sufficienti strumenti, (...) per mettere in condizione il predetto studente, affetto da Disturbi specifici dell'apprendimento, di poter seguire proficuamente e con successo il corso di studi, come stabilito dalla normativa di settore"*.





Il **TAR Molise** con **sentenza breve n. 612 del 17 ottobre 2013** ha annullato il giudizio di non ammissione di uno studente con DSA, poiché il collegio giudicante ha rilevato che *"il piano didattico versato in atti dalla difesa non reca alcuna data, né ha un numero di protocollo, talché si può supporre sia stato redatto solo di recente; anche a voler concedere che la redazione risalga al marzo 2013, sarebbe comunque un piano didattico tardivo, poiché redatto soltanto due mesi prima della fine dell'anno scolastico"* (in tal senso anche **TAR Campania, sentenza n. 4069 del 5 agosto 2013**).

V) MANCATA ATTUAZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

L'attuazione del piano didattico personalizzato prevede **la predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative**. Occorre comunque precisare che la personalizzazione del processo di apprendimento dello studente/studentessa con DSA e con altri bisogni educativi speciali necessita di strategie di intervento inclusive che non si possono esaurire nella predisposizione di strumenti e misure, ma richiede anche un approccio più generale che incida sull'ambiente di apprendimento e sul rapporto scuola-famiglia.

La maggiore parte della giurisprudenza riconduce la mancata attuazione del piano didattico personalizzato alla mancata predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative; infatti tali elementi sono l'evidenza più concreta e tracciabile dell'attività svolta dall'istituzione scolastica e dai docenti, ma come già accennato non sono totalmente esaustivi di una didattica inclusiva.

Nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6848 del 3 dicembre 2018 viene evidenziato che il PDP predisposto nei confronti dell'alunna ricorrente non è stato seguito e ciò risulta dal fatto che non le sono stati assegnati compiti personalizzati, essendo viceversa stati utilizzati nei suoi confronti i medesimi criteri nella valutazione degli altri studenti della classe. Dunque il giudizio di non ammissione alla classe IV nei



confronti della ricorrente non chiarisce quali siano state le strategie didattiche speciali, le misure compensative e dispensative in relazione alla particolare situazione dell'alunna.

Occorre ribadire il convincimento del giudice amministrativo, di recente espresso con sentenza Tar Piemonte n. 196 del 12 febbraio 2016, secondo cui **la scelta degli strumenti compensativi e dispensativi più idonei in relazione alle specifiche esigenze dell'avente diritto costituisce espressione dell'ampia discrezionalità tecnica che la legge riconosce in materia al corpo docente, la quale è sindacabile da questo giudice solo in presenza di macroscopiche illogicità o irrazionalità o di evidenti errori di fatto.**

Il TAR Abruzzo, con la sentenza n. 157 del 26 giugno 2016, ha accolto il ricorso presentato dai genitori contro la non ammissione della figlia. Nelle motivazioni si fa riferimento al fatto che il Consiglio di Classe nella formulazione del giudizio negativo non ha seguito i criteri di verifica e di valutazione previsti dal predetto Percorso Didattico Personalizzato (PDP), né ha adeguatamente motivato in merito.

Nelle sentenze del TAR Emilia Romagna n. 1061/2015 e n. 1028/2015 ai fini dell'accoglimento del ricorso è evidenziata un'articolata censura di eccesso di potere dedotta in motivo, constatando come la scuola, pur avendo adottato il piano didattico personalizzato, non ha ottemperato alle disposizioni in esso contenute (specie per la mancata somministrazione degli strumenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica), circostanza, questa, che ha comportato una valutazione di non ammissione viziata in quanto svincolata da un esame complessivo della fattispecie in questione.

Il **TAR Lazio, sezione distaccata di Latina**, con la **sentenza n. 408 del 5 giugno 2014** ha accolto il ricorso dei genitori di uno studente di una scuola secondaria di II grado. Il collegio giudicante ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla P.A. abbia dimostrato come l'Istituto scolastico non avesse applicato in concreto alcuna





delle misure dettate dalla vigente normativa a sostegno degli allievi con DSA e inserite nel PDP adottato.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni passaggi che evidenziano gli indicatori utilizzati dal TAR Lazio per verificare l'effettiva applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato e dalla normativa vigente:

- *ed invero, a mero titolo di esempio, il predetto PDP ha previsto per la materia "Italiano", tra le misure dispensative, la non valutazione degli errori ortografici commessi dal minore (...) in occasione delle verifiche scritte. Come rimarcato anche dai ricorrenti in sede di memoria conclusiva, nondimeno, il giudizio sul compito di Italiano del 21 dicembre 2012 è il seguente: "Hai usato in modo appropriato le due funzioni (7). I testi presentano numerosi errori ortografici e varie espressioni ripetitive o poco appropriate (4)...": pertanto, il voto finale assegnato al minore per la prova in questione è di 5 e mezzo, ossia la media tra le due votazioni (7 e 4) appena riportate (con i giudizi su cui queste si basano). Ne deriva che, nell'occasione in esame, non solo gli errori ortografici commessi dal minore sono stati valutati dal docente, ma che essi hanno concorso a formare il voto finale complessivo della prova sostenuta: il tutto in manifesta contraddizione con le prescrizioni del PDP, che in detta occasione è rimasto, perciò, "sulla carta", senza ricevere alcuna effettiva applicazione;*

- *a dimostrazione che il caso appena riferito di mancata applicazione concreta di prescrizioni dettate dal PDP per il minore (...) non ha costituito un episodio isolato, si può ora considerare la prescrizione dello stesso Piano che, per la materia "Matematica", ha previsto "in ogni occasione" la fornitura all'alunno di testi scritti composti con carattere "Arial" o "Comic", in corpo "12/14", e cioè di testi che, per tipologia del carattere usato e dimensioni dello stesso, fossero più agevolmente comprensibili dallo studente. La documentazione prodotta, tuttavia, dimostra come non sempre tale prescrizione sia stata rispettata: ad es. - come osservano i ricorrenti nella memoria finale - non lo è stata in occasione della prova scritta del 19 dicembre 2012, in cui il carattere usato per la redazione del testo è il "Times New Roman" e, soprattutto, in dimensioni assai ridotte;*



- i casi più evidenti di mancata applicazione effettiva delle prescrizioni del PDP, peraltro, sono da individuare senza dubbio nelle verifiche scritte sostenute dal minore nella lingua straniera (Inglese): per questa materia, infatti, il Piano (...) ha imposto l'uso, nelle verifiche scritte sostenute dall'alunno (...) di domande a scelta multipla. L'esame della documentazione depositata dalla P.A., dimostra, tuttavia, che solo in rare occasioni lo studente ha potuto fruire di domande a scelta multipla, mentre negli altri casi le prove a cui è stato sottoposto non contenevano né questa, né altre modalità agevolative.

*Sul punto si ricorda come la giurisprudenza occupatasi della questione (vedi **TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 31203 del 23 agosto 2010**) abbia sottolineato l'esistenza di un ancor più pregnante obbligo di motivazione congrua ed esplicita nell'ipotesi di giudizio di non ammissione alla classe superiore di un alunno affetto dalla patologia in esame. Detto obbligo – rammenta la giurisprudenza – comporta che il Collegio dei docenti (rectius Consiglio di Classe), nella formulazione del proprio giudizio, deve menzionare la particolare situazione dello studente affetto da (...) e valutarla nella sua globalità. Non sono, invece, ammesse – continua la giurisprudenza in commento – formule generiche, del tipo che la mancata ammissione viene deliberata al fine di permettere all'alunno di consolidare le conoscenze e competenze di base nelle discipline in cui ha manifestato maggiori difficoltà: formule – va osservato – analoghe a quelle contenute nel verbale di scrutinio in questa sede impugnato, nel quale la permanenza dello studente (...) per un altro anno nella stessa classe viene giustificata con il fine di consentirgli una più responsabile maturazione scolastica e personale.*

Tutti questi elementi (mancata attivazione concreta delle cautele previste dall'ordinamento; difetto di motivazione del giudizio di non ammissione) inducono, pertanto, a condividere anche l'ulteriore censura dedotta dai ricorrenti con il secondo motivo, relativa alla mancata considerazione, da parte dell'Istituto scolastico, dell'effettiva pregnanza del disturbo sofferto dal minore.

Stante il quadro probatorio così delineato, diventa del tutto irrilevante stabilire se il PDP sia stato o meno concordato con i genitori del minore e se, più in generale, vi sia



stato lo sforzo del personale dell'Istituto di Istruzione di raccogliere le sollecitazioni provenienti dai medesimi genitori e tradurle in misure concrete: circostanze, queste, affermate dal dirigente scolastico e negate dai ricorrenti (gli stessi genitori del minore). È, infatti, dirimente la circostanza che, anche qualora tale collaborazione e disponibilità vi siano pienamente state da parte del personale dell'Istituto e si siano tradotte in una redazione concordata del PDP e, quindi, delle misure da adottare in favore dell'alunno, tutto ciò è, però, rimasto privo di effettiva applicazione: invero, l'analisi a campione delle verifiche svolte dallo studente dimostra che nei confronti di quest'ultimo troppo spesso il personale docente non ha fatto corretta applicazione delle prescrizioni dettate dal PDP (né, per vero, alcuna applicazione di esse), privando di effettività il sistema di cautele pur in via teorica elaborato.

Il tema delle conseguenze derivanti dalla mancata predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative è trattato anche dalla **sentenza TAR per il Friuli Venezia Giulia, n. 350 del 9 luglio 2014**, con la quale è stato accolto il ricorso dei genitori. Il Piano didattico Personalizzato stabiliva gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare per il minore con DSA. La documentazione prodotta dalla parte ricorrente corrobora, secondo il collegio giudicante, la plurima violazione da parte della Scuola dei suindicati obblighi, senza che la difesa erariale sia stata in grado di offrire un quadro probatorio di segno contrario.

Infatti "risulta dirimente che lo studente (...) abbia sostenuto lo stesso numero di verifiche scritte dei compagni di classe, in luogo della prevista prevalenza di quelle orali, e ancor più senza beneficiare in tutte le occasioni di un aumento del tempo a disposizione ovvero di una semplificazione delle prove. La mancata attuazione delle misure dispensative è negata da parte resistente, che però non offre prova contraria, mentre dalla copia dei compiti scritti prodotti dal ricorrente parrebbe non esservi stata differenziazione rispetto agli altri studenti.

Emerge, inoltre, che al ragazzo siano stati assegnati gli stessi compiti per casa del resto della classe, mentre ne era prevista una riduzione per ovviare all'affaticamento



che provoca il DSA. La circostanza è, infatti, ammessa dall'Amministrazione che la giustifica con la necessità di non differenziare lo studente rispetto agli altri allievi, non considerando che è proprio il DSA a determinare tale differenziazione.

Ulteriormente, si evince dalla documentazione che in Matematica nel secondo quadrimestre il numero delle prove scritte (cinque) sia stato preponderante rispetto a quelle orali (due), e dunque contravvenendo alle disposizioni del PDP; (...)

*A loro volta, appaiono viziate, per inosservanza del PDP, le stesse prove di recupero svoltesi a fine agosto 2013: la prova scritta di matematica era la medesima di quella somministrata agli altri studenti, ed il tempo a disposizione per svolgerla identico; gli orali sono stati espletati uno dopo l'altro in poco più di un'ora; **la valutazione è risultata ancorata maggiormente al dato della correttezza formale e non pare, non facendosene menzione nel giudizio, aver tenuto conto, né dei progressi che l'andamento dei voti nel corso dell'anno scolastico testimonia esservi comunque stato, né del disturbo di apprendimento dello studente.***

Sulla stessa linea della mancata predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative si colloca la **sentenza del TAR Toscana n. 346 del 28 febbraio 2013**, che ha accolto il ricorso dei genitori del minori. Dalle motivazioni della sentenza si denota che l'Istituto resistente non ha adeguatamente dimostrato l'applicazione delle misure previste dal PDP *"con il risultato di vanificare la stessa ragion d'essere del "patto con la famiglia. (...) Ai vizi che affliggono alcuni profili dell'attività didattica e valutativa riconducibile ai singoli docenti, perché non adeguatamente calibrata sulle prescrizioni del piano educativo personalizzato, si aggiunge poi l'assenza di qualsivoglia controllo intermedio (monitoraggio) in ordine all'efficacia del piano stesso. Le riscontrate carenze motivazionali sono tanto più gravi, in quanto la delibera di non ammissione si fonda sul rilievo di un insieme di difficoltà dell'alunno - difficoltà nella produzione scritta e in quella orale, difficoltà di astrazione, di concentrazione, mancato rispetto delle consegne in classe, assenza di autonomia e consapevolezza della propria condizione che, a ben vedere, coincidono proprio con i sintomi del disturbo diagnosticato a carico dello stesso, mentre non vi è alcuna*



considerazione circa la padronanza o meno dei contenuti disciplinari, in aperta violazione dell'art. 6 del D.M. 12 luglio 2011".

La giurisprudenza ha sempre ritenuto che la mancata attivazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi da parte della scuola determini l'illegittimità del provvedimento di valutazione negativa emesso nei confronti di un alunno affetto dalla suindicata patologia (cfr. **TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 2251 del 30 giugno 2008**). Infatti la **sentenza TAR Lombardia n. 1011 del 21 aprile 2011**, che annulla il giudizio di non ammissione di un alunno con DSA, rileva che la scuola ha mancato di attivare le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Il collegio giudicante aggiunge che *"Occorre invero rilevare, che, pur avendo l'Amministrazione scolastica conoscenza della patologia che affligge il discente, e pur avendo la stessa deliberato di attivare nei suoi confronti alcune delle suindicate misure, nel concreto poi tali misure non sono state attuate, o perlomeno non lo sono state completamente. In proposito è emblematico il verbale del Consiglio di Classe del 5 ottobre 2009, laddove emerge che tale organo, dopo aver dato atto che l'alunno (...) è affetto da DSA, ha individuato, fra l'altro, la misura dispensativa, da attuare nei suoi confronti, dell'esonero dalla scrittura in lingua straniera. Ebbene dai verbali successivi emerge invece che, nel corso dell'anno scolastico, il discente ha dovuto affrontare verifiche nelle quali egli è stato sottoposto a prove scritte in lingua inglese"*.

Nelle pronuncia del **Tar Liguria, sentenza n. 1178 del 20 settembre 2012** risulta che la scuola aveva provveduto – appena ricevuta la certificazione – a predisporre – come impone l'art. 10 del DPR 122/09 sulla valutazione del profitto e la Legge 170/10 sui disturbi specifici di apprendimento – un Piano Didattico Personalizzato con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative da adottare nei confronti dell'alunno. A fine anno però il profitto dell'alunno stesso era stato valutato negativamente ed egli non era quindi stato ammesso alla frequenza della classe successiva.





A quel punto la famiglia ha impugnato tale valutazione per violazione delle norme sopracitate e nel corso della causa successiva – dopo avere acquisito la documentazione relativa allo svolgimento dell'anno scolastico e delle valutazioni – il TAR ligure ha rilevato che i singoli docenti non avevano per nulla rispettato il PDP predisposto all'inizio dell'anno. Conseguentemente il Tribunale ha annullato la bocciatura e ordinato al Consiglio di Classe di ripetere la valutazione, applicando le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti in precedenza.

La sentenza pone in evidenza l'importanza della formulazione e del rispetto del PDP per gli alunni con DSA: i PDP non devono essere formulati con superficialità, come se si trattasse di un mero adempimento burocratico, privo di qualunque valore didattico e giuridico. La formulazione del PDP dovrebbe sempre essere effettuata insieme alla famiglia e costituisce un vero e proprio **contratto formativo** in cui l'alunno e la sua famiglia assumono doveri e acquistano diritti nei confronti della scuola.

La **sentenza breve n. 1719 del 23 ottobre 2012 del TAR Toscana** annulla il giudizio di non ammissione alla classe V di una scuola superiore per un alunno certificato con DSA.

Per l'alunno era stato predisposto ai sensi della L. 170/10 e del D.M. del 12 luglio 2011 un PDP che prevedeva in talune discipline l'adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative. Dalla decisione risulta però che quanto previsto nel PDP non sia stato rispettato dal Consiglio di Classe, specie con riguardo all'applicazione delle prove equipollenti che in esso erano previste.

Inoltre il TAR ha riscontrato una carenza di motivazione circa l'aspetto fondamentale della mancata presa in considerazione del fatto che l'alunno fosse certificato con DSA, al punto da non evidenziare nel giudizio finale se i risultati negativi fossero stati conseguenza dello scarso impegno dell'alunno o del suo DSA del quale non è neppure stata fatta menzione.

Si riporta un passaggio della motivazione della sentenza che si conclude con l'ordine all'Amministrazione scolastica di rinnovare lo scrutinio finale tenendo conto delle censure della stessa: "*Si aggiunga il difetto di qualsiasi verifica circa le ragioni della*



scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal PDP, la cui stessa attuazione non appare peraltro essere stata puntuale, con particolare riguardo alla prevista somministrazione di prove equipollenti".

VI) L'IMPORTANZA DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E DELLA MOTIVAZIONE

In via preliminare occorre richiamare il parere del Consiglio di Stato n. 3001 del 28 novembre 2018, secondo il quale *"è da escludersi che la sussistenza di una situazione di svantaggio scolastico determini a carico della scuola un diverso e più gravoso onere motivazionale delle proprie decisioni, dovendo e potendo fare riferimento il giudizio finale espresso in termini discorsivi alle votazioni numeriche conseguite nelle singole materie durante l'anno scolastico."*

Anche se il TAR Toscana con sentenza n. 1082 del 12 settembre 2017 ha affermato che *è illegittimo per difetto di motivazione il giudizio negativo formulato dal consiglio di classe, allorché, in presenza di un accertato disturbo specifico di apprendimento, abbia omesso di fare menzione e di valutare il rilievo di tale situazione, ai fini del giudizio sulla promozione alla classe successiva.*

In linea generale occorre ricordare che il verbale del Consiglio di Classe fa fede fino a querela di falso in ordine alla dichiarata adozione delle misure compensative e dispensative puntualmente elencate (TAR Milano, III, 22.7.2015, n. 1769 e TAR Toscana, sentenza n. 280 del 20 febbraio 2017).

Accanto ad esempi di mancato adeguamento alla normativa vigente da parte delle istituzioni scolastiche, si annoverano tuttavia anche casi in cui la scuola ha tenuto debitamente conto delle caratteristiche degli studenti con BES ed ha formulato le proprie valutazioni anche alla luce di tale elemento. Così **TAR Lombardia, Milano,**



sez. III, sentenza n. 2462 del 4 ottobre 2012 statuisce che *“E’ legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un’alunna affetta da DSA laddove risulti dal verbale del Consiglio di classe, costituente atto pubblico e come tale non contestabile se non mediante la proposizione di querela di falso, che all’alunna sono stati concessi strumenti compensativi e misure dispensative (nella specie: uso di mappe concettuali e di schemi; interrogazioni programmate, maggior tempo per le verifiche; utilizzo della calcolatrice non programmabile; dispensa dalla lettura a voce alta; dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura; non valutazione dell’ortografia)”*.

Nella **sentenza TAR Umbria n. 329 del 13 ottobre 2011**, con la quale è stato respinto il ricorso dei genitori contro la non ammissione agli esami di un alunno certificato con DSA, la dialettica processuale ha evidenziato come l'Amministrazione scolastica abbia potuto dimostrare di aver applicato tutte le norme relative agli strumenti compensativi e alle misure dispensative. Pertanto, respingendo tutte le censure sulla violazione della normativa di tutela degli alunni con DSA, il TAR ha confermato il provvedimento di non ammissione agli esami, addebitando esclusivamente allo scarso impegno dell'alunno la sua non ammissione. L'Amministrazione scolastica **allegando i verbali dei consigli di classe ha dimostrato che:**

- sono state attuate prove differenziate per **tutte** le discipline;
- nella valutazione sono stati applicati tutti gli strumenti e tutte le misure previste dal **PDP**;
- le difficoltà di apprendimento e le carenze erano state segnalate e verbalizzate nel corso dei Consigli di Classe, durante la consegna dei pagellini e attraverso lettera **protocollata** ai genitori nonché ripetuti colloqui verbali **regolarmente registrati**.

L'importanza del verbale di consiglio di classe emerge **anche in negativo** dalla **sentenza del TAR Lazio n. 11 del 3 gennaio 2013** con la quale si accoglie il ricorso dei genitori. Infatti nelle motivazioni del verbale del consiglio di classe,



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

prodotto in giudizio, emerge che: *"In particolare F.C. viene dichiarato non ammesso all'unanimità in quanto nelle materie con sospensione del giudizio non ha raggiunto gli obiettivi minimi. In particolare, per la prova scritta di matematica l'alunno ha potuto usufruire dei sussidi didattici previsti. Alle prove orali di matematica sono stati richiesti argomenti a piacere e utilizzate misure compensative e dispensative. Tuttavia, anche se guidato non ha dimostrato di sapersi orientare. Il Consiglio di Classe, pertanto, non l'ha reputato idoneo alla frequenza della classe terza".*

Il TAR Lazio, accogliendo il ricorso, ha posto in evidenza che in tale motivazione sussistono gli estremi della carenza e della apoditticità, dal momento che non è dato rilevare, neppure da alcuna altra parte del verbale, né quali sono stati gli ausili didattici posti a disposizione dell'alunno per la prova scritta di matematica, né quali siano stati in particolare gli strumenti compensativi e le misure dispensative; inoltre ha rilevato che non è stato effettuato alcun riferimento al Piano personalizzato, mentre la motivazione del verbale risulta del tutto generica a fronte della grave conseguenza portata dalla non ammissione alla classe terza dell'alunno.

L'importanza del verbale del consiglio di classe emerge anche dal parere del Consiglio di Stato n. 02268 del 24 giugno 2015 Stato, secondo il quale *"La fondatezza del vizio di legittimità è dunque ammessa dalla stessa amministrazione scolastica e rende irrimediabilmente viziato il giudizio di non promozione impugnato, tenuto conto che la mancata verbalizzazione della presenza di un componente necessario in un collegio perfetto, del quale si attesta in via postuma la positiva espressione del voto, rende quest'ultimo viziato da eccesso di potere per falsità."*

Secondo il TAR Puglia, sentenza 1071/2018 è non contraddittorio e *del tutto ragionevole e logico che un insegnante, pur ritenendo soddisfacente il livello di preparazione raggiunto da uno studente nella propria materia, lo ritenga meritevole di bocciatura all'esito della diversa valutazione, svolta in consiglio di classe contestualmente su tutte le discipline, volta a determinare il complessivo grado di preparazione e maturità del ragazzo.*





VII) L'ESAME DI STATO E IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 4273 del 30 ottobre 2017 ha evidenziato che *"in relazione alla omessa inclusione nel documento del 15 maggio del PDP del signor - OMISSIS-, non risulta che sia stata tenuta nella dovuta considerazione la posizione dello studente appellante anche in relazione alla adozione di specifici criteri valutativi ed allo svolgimento della prova orale"*, accogliendo l'istanza cautelare dello studente ricorrente.

Con la sentenza TAR Veneto n. 723/018 è stato evidenziato che la particolare specifica situazione di disturbo dell'allieva odierna ricorrente risulta per tabulas, infatti *nella riunione del 26 giugno 2017, la Commissione d'esame completò le operazioni di definizione delle griglie delle prove scritte e della modalità per la conduzione e la valutazione dei colloqui orali per lo svolgimento dell'esame di stato, esaminando specificamente anche le situazioni "delle alunne con DSA" e decidendo che sarebbe stata adottata un'unica misura compensativa solo per la prova d'inglese mediante la somministrazione di una prova a quesiti multipli, escludendo espressamente "ulteriori provvedimenti compensativi e dispensativi"*.

Il TAR Piemonte con sentenza n. 1454 del 24 novembre 2016 ha affermato che, non avendo la ricorrente correttamente attivato il percorso necessario per ottenere che in sede di esame di stato le fossero riservate misure specifiche, la stessa non può dolersi della mancata attivazione di tali misure; né rileva che i suoi insegnanti abbiano eventualmente ritenuto comunque di agevolarla o che il curriculum non fosse



particolarmente negativo, essendo ai fini dell'esame di stato determinante la prova stessa.

Nella sentenza TAR Lombardia, sezione Brescia, n. 1342 del 15 ottobre 2016 è stato respinto il ricorso della studentessa relativamente al voto attribuito all'Esame di Stato e alla mancata predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative; infatti il collegio giudicante ha verificato:

- che le formalità predette sono state adempiute dall'amministrazione scolastica;
- che il Consiglio di classe ha trasmesso alla Commissione d'esame il PDP relativo alla candidata ricorrente, mentre i membri interni si sono impegnati a relazionare sulla sua situazione personale;
- che l'ordinanza ministeriale ha previsto – per l'esame di maturità – la concessione dei soli strumenti compensativi, e la relazione del dirigente ha sottolineato i progressi dell'alunna e la sua volontà di non avvalersene durante l'anno, salve le interrogazioni programmate;
- che non è configurabile una mancanza di diligenza in capo alla Commissione, che non avrebbe provveduto a garantire alla ricorrente la serenità indispensabile per svolgere per intero la terza prova scritta.

Un'altra pronuncia riguarda l'ipotesi di rinnovazione della prova d'esame dovuta alla mancata predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Trattasi del **TAR Liguria, sez. II, sentenza n. 349 del 29 febbraio 2012**. La studentessa, con disturbo specifico dell'apprendimento, aveva proposto ricorso giurisdizionale contro l'esito negativo dell'esame di maturità, lamentando la mancata considerazione della sua condizione di dislessia sia in sede di predisposizione delle prove d'esame sia di valutazione degli elaborati. Con ordinanza il giudice accoglieva l'istanza cautelare proposta e disponeva l'immediata ripetizione dell'esame da parte di una diversa commissione esaminatrice. L'Amministrazione scolastica ottemperava al provvedimento cautelare mediante sostituzione del presidente e dei tre membri



esterni della commissione d'esame, restando tuttavia invariati i tre commissari interni. Anche le nuove prove d'esame davano esito negativo.

L'interessata impugnava nuovamente lamentando che non erano stati applicati le misure dispensative e gli strumenti compensativi prescritti per i casi di dislessia e che la sua condizione non era stata debitamente valutata in sede di valutazione delle prove scritte. Il giudice quindi accoglieva il ricorso e disponeva nuovamente la rinnovazione della prova d'esame che, questa volta, si concludeva positivamente con l'attribuzione di 60/100.

Il TAR Lombardia (sentenza n. 2251 del 30 giugno 2008) ha accolto il ricorso di una studentessa che, non avendo superato l'esame di stato conclusivo di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, accusava la Commissione di non aver tenuto conto della sua condizione di studentessa con disortografia, disgrafia e discalculia e di non aver consentito l'utilizzo di strumenti compensativi (nello specifico l'utilizzo di un computer con correttore ortografico): *"La mancata predisposizione di questi presidi durante la frequenza del corso di studi da parte del liceo (...) ha portato anche la Commissione di esame ad una sottovalutazione delle difficoltà della ricorrente nell'affrontare le prove di esame cosicché nessuno strumento agevolativo è stato adottato per superare gli specifici handicap della stessa né sono stati adottati criteri particolari per la valutazione dell'esito delle prove. Deve pertanto essere annullato il provvedimento con cui si è dichiarato che la ricorrente non aveva superato l'esame di stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore e la Commissione dovrà nuovamente far sostenere alla ricorrente le prove di esame tenendo conto di quanto prevedono le disposizioni ministeriali per le persone che presentano i disturbi di cui soffre la ricorrente stessa."*

VIII) IL SUCCESSO FORMATIVO: RESPONSABILITA' DELLO STUDENTE, DELLA SCUOLA E DELLA FAMIGLIA





La formulazione del Piano Didattico Personalizzato dovrebbe sempre essere effettuata insieme alla famiglia e costituisce un vero e proprio **contratto formativo** in cui l'alunno e la sua famiglia assumono doveri e acquistano diritti nei confronti della scuola. Ciò non significa peraltro che basti la certificazione o la formulazione del PDP perché l'alunno venga "automaticamente" promosso. Ogni studente dovrà comunque dimostrare il profitto che riuscirà a realizzare, contribuendo fattivamente all'attuazione del Piano; nel caso in cui il PDP venga rispettato dalla scuola, ma non dall'allievo, mancando questi di impegnarsi secondo le sue capacità, potrebbe non essere ammesso alla classe successiva, come è stato sancito dalle sentenze del TAR che saranno esaminate di seguito. Esse fanno riferimento al fatto che:

- la doverosa e giusta attenzione che deve essere rivolta agli studenti con disturbi specifici di apprendimento non deve "sconfinare" in comportamenti lesivi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che hanno tenuto invece una condotta coerente con la normativa in vigore;
- la discrezionalità tecnica che connota il giudizio del consiglio di classe è insindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste, in quanto, in caso contrario, l'adito giudice amministrativo finirebbe per invadere indebitamente l'area del merito valutativo riservata al succitato organo tecnico;
- come chiarito anche dalla normativa sui DSA e sui BES, gli strumenti compensativi e le misure dispensative non sono deputati a creare percorsi immotivatamente facilitati che non conducono al reale successo formativo degli studenti con bisogni educativi speciali; inoltre tali strumenti e tali misure devono essere sempre calibrati in relazione all'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste.
- **Secondo il Consiglio di Stato, sentenza Sez. VI, 24 novembre 2014, n. 5785, l'omessa adozione di un percorso formativo personalizzato non può comportare - ex post - la rimozione di un giudizio finale negativo riferito al grado di formazione raggiunto dallo studente. Diversamente, ne risulterebbe la violazione delle finalità dell'art. 2 della medesima legge n. 170 del 2010. Il percorso didattico personalizzato infatti - per studenti che presentino**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;
PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

specifiche difficoltà di apprendimento, ma con capacità intellettive adeguate - deve assicurare il raggiungimento di un livello di preparazione congruo alla condizione dello studente (cioè non artificialmente disallineante la sua reale capacità di apprendimento rispetto alla progressione dell'offerta formativa) e sufficiente per la prosecuzione degli studi. Un tale livello non è recuperabile - ed anzi è reso, in danno dello studente, di più difficile raggiungimento - in caso di ammissione alle classi superiori in presenza di gravi deficit cognitivi...».

Tali principi sono stati sintetizzati nella sentenza del TAR Campania n. 490 del 28 gennaio 2016, dalla quale si ricava che la giurisprudenza amministrativa è da tempo approdata a conclusioni normalmente condivise, ossia che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi. Di conseguenza la valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o non di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico (T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II 19 gennaio 2015 n. 252), come pure la mancata attivazione - nel corso dell'anno scolastico - di apposite iniziative di supporto (in questo senso T.A.R. Pescara sez. I 27 luglio 2015 n. 325). Infatti il giudizio di non ammissione all'esame di Stato espresso dal Consiglio di classe è connotato da discrezionalità tecnica, poiché il livello di maturità e preparazione raggiunto dei singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge ai docenti, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da essi possedute (T.A.R. Molise, 03 ottobre 2013 n. 563).

Si richiama la sentenza TAR Liguria n. 20 del 14 gennaio 2019 che ribadisce che "la legge n. 170/2010 non fonda invece alcun diritto, in capo allo studente con DSA, ad





una programmazione curricolare mirante al conseguimento di obiettivi specificamente calibrati, che differisca per difetto da quella prevista per i compagni.

Anzi, l'art. 4 comma 2 del D.M. dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12.7.2011, n. 5669 (linee guida disturbi specifici di apprendimento), nel prevedere che i percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno e dello studente con DSA, ha cura di precisare che tali obiettivi sono "compresi comunque all'interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo".

Il TAR Lombardia con la sentenza n. 110 del 21 gennaio 2019 ha affermato in termini più generali e astratti che le mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio allo studente che presenta particolari carenze o difficoltà di apprendimento (tra i quali anche il programma didattico personalizzato di cui alla Legge n. 170/2010) non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva. **Tale giudizio, infatti, va posto in essere esclusivamente alla stregua della sufficienza o insufficienza della preparazione raggiunta dell'alunno** (cfr., ex multis, T.A.R. Toscana, Firenze, I, 17 ottobre 2017 n. 1246, TAR Lazio sezione terza bis sentenza n. 12216 dell'11/12/2017).

Da consolidata giurisprudenza richiamata dalla sentenza TAR Lombardia, sezione Brescia, **n. 857/2018** risulta che: *L'inosservanza parziale del piano didattico personalizzato non può di per sé inficiare la validità della decisione di non ammettere l'alunno alla classe successiva. L'accoglimento del motivo di ricorso incentrato sulla mancata o insufficiente predisposizione, da parte della scuola, di misure di sostegno o compensative non può avere quale conseguenza l'ammissione alla classe superiore, qualora l'interessato (rispetto al quale il consiglio di classe ha riscontrato "in numerose discipline insufficienze anche gravi che denotano la presenza di lacune nella preparazione di base") non abbia le basi adeguate per sopportare un programma di studi verosimilmente più pesante. In questi casi non può invocarsi un provvedimento*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

giudiziario che promuova alla classe superiore uno studente che, eventualmente anche per "colpa" dell'istituto scolastico, non sia in possesso della preparazione adeguata" (T.A.R. Toscana, sez. I – 17/10/2017 n. 1246), mentre si è statuito che "Le eventuali carenze della scuola, in rapporto alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero, non possano giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente, atteso che lo scrutinio non è condizionato a tale verifica, ma è naturalmente preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi" (T.A.R. Umbria – 14/3/2014 n. 163; Consiglio di Stato, sez. VI – 17/1/2011 n. 236);

Le eventuali carenze della scuola in rapporto alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero non possono giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente, atteso che, **lo scrutinio non è condizionato a tale verifica, ma è naturalmente preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi** (cfr. (T.A.R. Puglia 5 novembre 2018, n. 1421, T.A.R. Puglia, Lecce, 26/06/2018, n. 1071; id., 5 febbraio 2016, n. 257; T.A.R. 10 settembre 2018, n. 1216, T.A.R. Umbria, Perugia, I, 14 marzo 2014 n. 163; Consiglio di Stato, VI, 17 gennaio 2011 n. 236; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 8 aprile 2013 n. 1818; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 9 febbraio 2010, n. 311 e 15 settembre 2009, n. 4652).

Prosegue il collegio giudicante del **TAR Lombardia nella sentenza n. 857/2018**, evidenziando che *"Il giudizio sfavorevole nei confronti del minore denota, allora, senza alcun intento afflittivo, il mancato raggiungimento di una soglia di preparazione e maturità adeguate e tende a garantire l'opportunità di recuperare, grazie alla ripetizione dell'anno scolastico, il deficit di apprendimento, sì da accedere alla classe successiva con il bagaglio di competenze culturali utili ad un proficuo proseguimento del corso di studi (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III-bis, 26/05/2016, n. 6181; id., sez. III-bis, 11/12/2017, n. 12216).*





L'obiettivo della normativa di tutela degli studenti affetti da DSA non è, a ben vedere, quello di assegnare loro un trattamento privilegiato rispetto agli altri studenti a garanzia del buon esito del percorso scolastico, ma quello di consentire loro di raggiungere gli stessi obiettivi di apprendimento degli altri compagni, tenendo conto delle specifiche difficoltà che li caratterizzano e a causa delle quali sono posti, incolpevolmente, in una condizione iniziale di svantaggio rispetto agli altri (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 28/3/2018, n. 371; id., 3/4/2017, n. 447). "

L'adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l'area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non esclude, in altri termini, la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 11/09/2018, n. 857).

Secondo il parere n. 3001/2018 del 28 novembre 2018 del Consiglio di Stato **"il riconoscimento del deficit di apprendimento da parte della scuola non è dunque funzionale all'automatica ammissione dello studente all'anno successivo, ma unicamente alla predisposizione degli idonei strumenti (indicati dal legislatore) per mettere l'interessato nelle condizioni di esercitare il proprio diritto allo studio."**

Anche il TAR Piemonte con sentenza n. 371/2018 richiama il fatto che l'adeguatezza di un approccio didattico ed educativo non può essere valutato ex post in relazione all'esito dell'anno scolastico, perché ciò significherebbe obbligare il corpo docente a promuovere tutti gli studenti affetti da DSA per non incorrere nel rischio di una contestazione a posteriori dell'inadeguatezza dell'approccio utilizzato; ma questo, oltre ad essere palesemente irragionevole, sarebbe contrario allo stesso fondamento pedagogico degli strumenti predisposti dal legislatore per tutelare il diritto allo studio degli studenti affetti da disturbi dell'apprendimento, che non è quello di assegnare a questi ragazzi un trattamento privilegiato rispetto agli altri studenti, quasi una garanzia di successo e di buon esito del percorso scolastico, ma solo di consentire loro di raggiungere gli stessi obiettivi di apprendimento degli altri compagni, tenendo conto



delle specifiche difficoltà da cui sono affetti e a causa delle quali sono posti, incolpevolmente, in una condizione iniziale di svantaggio rispetto agli altri. (In tal senso TAR Piemonte sentenze nn. 196/2016 e 580/2016).

Secondo il TAR Lombardia, Milano, III, 8.8.2017, n. 1748 e il TAR Toscana sentenza 1246 del 17 ottobre 2017 *"In ogni caso rileva, ai fini del giudizio di ammissione alla classe successiva, il livello di preparazione oggettivamente raggiunto dallo studente, talché laddove, come nella fattispecie in esame, emergano lacune nel grado di formazione di quest'ultimo, trova giustificazione un giudizio finale negativo che non può essere rimosso ex post.*

E' il dato oggettivo del rendimento scolastico e della preparazione dimostrata dallo studente in varie materie a fungere da presupposto necessario e sufficiente per la decisione di scrutinio finale. Invero, il giudizio di non ammissione alla classe scolastica successiva, sebbene percepibile dall'interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata che consigliano la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento (evidenti nel caso di specie), nell'interesse specifico dell'alunno.

In tale contesto, l'inosservanza parziale del piano didattico personalizzato non può di per sé inficiare la validità della decisione di non ammettere l'alunno alla classe successiva."

Anche il TAR Emilia Romagna con sentenza n. 749 del 20 novembre 2017 ha ritenuto di non discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale *"anche l'eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento "punitivo" – sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale*



dello stesso a fronte dei quali l'ammissione dello studente alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo.

Un annullamento del giudizio di non ammissione comporterebbe solamente la necessità per la scuola di rinnovare l'atto tenendo conto delle critiche sollevate nella presente sentenza; laddove nulla è stato detto circa l'uso degli strumenti indicati nel P.D.P., nell'atto rinnovato si dovrebbe probabilmente dare atto della tardività e lacunosità degli interventi facilitatori posti in essere.

Ma ciò non farebbe diventare idoneo alla classe superiore uno studente che non ha raggiunto risultati accettabili sul piano del profitto.

Forse se la scuola avesse adottato tempestivamente le misure più idonee a favorire l'apprendimento del ricorrente, egli avrebbe potuto raggiungere la sufficienza in un numero accettabile di materie, ma nel momento in cui ciò non si è verificato la soluzione non può essere una promozione ope iudicis. Il ricorrente potrà valutare la possibilità di instaurare un giudizio per risarcimento danni, ma non pretendere di accedere alla classe superiore solo per non essere stato aiutato sufficientemente, anche perché si troverebbe ad affrontare non solo le difficoltà che nascono dall'esistenza dei B.E.S. se non addirittura dei D.A.S., ma anche i problemi che derivano da una preparazione lacunosa dell'anno precedente.

L'adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l'area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non esclude la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte dello studente, condizionati comunque dalla necessità che il percorso scolastico conduca ad un minimo imprescindibile di preparazione e idoneità attestato dal titolo di studio (TAR Lombardia, Brescia, II, 6.9.2016, n. 1176 e TAR Toscana, sentenza n. 280 del 20 febbraio 2017).

Il TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza breve n. 9 del 12 gennaio 2012

afferma che "Ove sia dimostrato che la scuola ha posto in essere gli adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle necessità scolastiche di un alunno affetto da DSA, è legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva che abbia riportato una



grave insufficienza a seguito della verifica di recupero del debito formativo nella materia caratterizzante l'indirizzo di studio; infatti la legge 170/2010 è finalizzata a garantire il successo formativo e non a garantire sempre e comunque la promozione alla classe successiva".

La doverosa e giusta attenzione che deve essere rivolta agli studenti con disturbi specifici di apprendimento non deve infatti "sconfinare" in comportamenti lesivi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che hanno tenuto invece una condotta coerente con la normativa in vigore. Per completezza espositiva si citano le pronunce (**TAR Puglia, Lecce, sentenza breve n. 2027 del 22 novembre 2011 e TAR Umbria, sentenza breve n. 329 del 13 ottobre 2011**) inerenti rispettivamente un'alunna affetta da altre patologie (diverse dai disturbi specifici di apprendimento) ed un alunno con DSA per il quale era stato utilizzato un "modello" di intervento che tenesse conto delle effettive risorse a disposizione della scuola.

Nel primo caso, il TAR Puglia evidenzia che *"E' immune da vizi il provvedimento di non ammissione alla classe terza di un'alunna di scuola media, (...) in quanto la circostanza, addotta dalla ricorrente, secondo cui lo scarso rendimento deriverebbe da disturbi specifici di apprendimento (DSA) dell'allieva, invero non trova riscontro nella certificazione medica, che diagnostica altre patologie. Ne consegue che la valutazione insufficiente (...) non può essere messa in relazione alla mancata adozione da parte della scuola degli strumenti didattici, compensativi e dispensativi previsti dalla legge in presenza di un disturbo specifico di apprendimento (che nel caso di specie non sussiste), ma piuttosto può essere attribuita al lungo percorso terapeutico intrapreso dalla minore".*

Nel secondo caso il Tar Umbria chiarisce che *"(...) L'utilizzazione di una sorta di "modello" di intervento dedicato agli alunni affetti da DSA non comporta di per sé la non attuazione della L. n. 170/2010 (...)"*.

Il **TAR Lazio con sentenza n. 3465 del 28 marzo 2014** ha respinto il ricorso dei genitori. Il Collegio giudicante ha evidenziato che nella vicenda esaminata all'alunna è stato applicato un piano didattico personalizzato e, malgrado sia stato garantito alla



minore l'aprestamento di misure dispensative e di strumenti compensativi previsti per singole materie di studio in modo individualizzato e personalizzato al fine di ovviare alle denunciate difficoltà di apprendimento (come evidenziato nella motivazione riportata nel verbale dello scrutinio finale), la stessa non ha raggiunto la sufficienza in quattro materie, come documentato dalla resistente amministrazione scolastica.

I Giudici hanno inoltre rilevato che **"la determinazione di mancata promozione di uno studente alla classe superiore è assunta dal consiglio di classe nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti, dai quali emerge una globale valutazione sul livello di apprendimento e di preparazione nel complesso raggiunto dall'alunno. Tale apprezzamento è, quindi, insindacabile, in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste, in quanto, diversamente opinando, l'adito giudice amministrativo finirebbe per invadere indebitamente l'area del merito valutativo riservata al succitato organo tecnico (cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. I, sentenza n. 6223 del 16 novembre 2005; TAR Trentino Alto Adige, Trento, sentenza breve n. 190 del 5 ottobre 2010; TAR Puglia, Bari, sez. III, sentenza n. 376 del 3 marzo 2011). Nella fattispecie, peraltro, i criteri previamente adottati per non deliberare la promozione espressamente prevedevano la presenza di "tre insufficienze gravi, di cui una nell'area di indirizzo". Conseguentemente, deve ritenersi che l'amministrazione scolastica legittimamente abbia deliberato la mancata ammissione dell'alunna alla classe successiva."**

Anche il **TAR Piemonte** non ha accolto il ricorso dei genitori di uno studente con DSA, con **sentenza n. 1270 dell'11 luglio 2014**: nel caso esaminato *"il quadro globale della valutazione espressa nei confronti del minore appare complessivamente coerente e non risulta apprezzabile alcuna omissione da parte dell'istituzione scolastica, tale da condizionare il grado di apprendimento dallo stesso raggiunto e, di conseguenza, il giudizio finale espresso nei suoi confronti, anche avuto riguardo:*





- agli obiettivi minimi stabiliti da ciascun docente nel proprio piano lavoro;
- alle misure compensative e/o dispensative poste in essere con "flessibilità" dai docenti, all'esclusivo fine di garantire lo sviluppo armonioso della sua personalità, limitando, al contempo, la sensazione di disagio e diversità rispetto agli altri studenti (in tal senso: l'utilizzo della calcolatrice in matematica esteso all'intera classe, la valutazione prevalentemente orale in inglese, la valutazione sui contenuti ed il margine di tolleranza per gli errori di forma in italiano, l'elasticità dei tempi di consegna per le verifiche scritte e dei tempi di lavori nelle prove di laboratorio);
- all'andamento complessivo del suo rendimento scolastico.

Per questi motivi, la valutazione degli insegnanti deve, come è avvenuto nel caso di specie, discriminare fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite".

Le medesime motivazioni si ritrovano nella precedente **sentenza del TAR Piemonte n. 198 del 31 gennaio 2014** che si è soffermata su un passaggio fondamentale: "*gli ausili compensativi e dispensativi previsti dalla legge sono stati ideati al fine di consentire ai soggetti affetti da disturbo di esprimere al meglio le proprie capacità, consentendo (anche solo in ipotesi) un percorso di apprendimento più efficiente. Si tratta di precetti che, al fine precipuo di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto, intendono garantire una formazione adeguata, promuovere lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo e ridurre i disagi relazionali ed emozionali. Tuttavia, come chiarito anche nelle linee guida, le misure citate non sono deputate a creare percorsi immotivatamente facilitati che non conducono al reale successo formativo degli studenti con disturbo; esse, inoltre, debbono essere sempre calibrate in vista dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno*





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;
PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

o dello studente in questione (cfr., in questo senso, TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2360 del 21 settembre 2012).

Anche il **TAR Liguria** con **sentenza n. 1181 del 24 luglio 2014** ha sottolineato che nel ricorso esaminato *"la documentazione depositata dall'istituto scolastico comprova che il PDP è stato seguito dagli insegnanti che hanno curato la preparazione del giovane; inoltre da tali documenti si è evinto "che l'istituzione si propose in termini collaborativi nei confronti del giovane studente, anche per coadiuvarlo nel tentativo di superamento dei suoi noti problemi, ma che egli si mostrò restio a recepire tali impulsi, facendo registrare numerose assenze e rifiutando talvolta di sottoporsi alle verifiche che gli insegnanti gli proponevano"*.

Il **TAR Lombardia, con sentenza n. 988 del 17 aprile 2014**, ha respinto il ricorso presentato dai genitori di uno studente di una scuola secondaria di II grado. Dalle motivazioni risulta che *"l'approvazione del PDP è avvenuta entro il primo trimestre dell'anno scolastico così come suggerito dalla Linee Guida ministeriali (cfr. art. 3.1). Dunque nessun ritardo vi è stato nella predisposizione del PDP. Le argomentazioni di parte ricorrente circa l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto all'adozione degli strumenti didattici ausiliari e compensativi necessari allo studente non sono supportate da alcuna dimostrazione. Sotto il profilo esaminato pertanto l'attività dell'Istituto non si presta ad alcuna censura.*

*In relazione allo svolgimento degli esami di recupero, la parte ricorrente deduce che al minore non sarebbero stati messi a disposizione gli strumenti previsti dal PDP (in particolare lo studente avrebbe sostenuto le prove per iscritto invece che con interrogazione orale, come indicato nel PDP quale modalità da preferire per le verifiche). (...) Durante le prove i docenti hanno invitato lo studente ad utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste, ma questi avrebbe rifiutato sia l'uso del computer sia la sostituzione della prova scritta con una orale. La parte ricorrente nulla ha controdedotto rispetto a tali affermazioni". (Si veda anche la **sentenza TAR Lombardia n. 1087 del 12 aprile 2012).***





Il **TAR Puglia, sezione di Lecce**, con **sentenza n. 2045 del 27 settembre 2013** ha respinto il ricorso dei genitori di un alunno della scuola primaria, impugnando il giudizio di non ammissione dalla I alla II classe.

Infatti *"nonostante tutte le strategie attuate, i comportamenti e gli apprendimenti dell'alunno si sono rivelati insufficienti e lacunosi, con serie criticità nel processo di scolarizzazione (non rispetto dei ritmi scolastici, posture inadeguate durante le lezioni, rifiuto delle consegne proposte dai docenti, insofferenza per la vita scolastica ed estraneità rispetto alle attività didattiche ed educative) (cfr. verbale di classe dell'11 giugno 2013), i docenti hanno ritenuto di non ammettere il piccolo (...) alla classe successiva al solo condivisibile fine di aiutarlo ad affrontare con maggiore maturità e prontezza le tappe formative successive"*.

Il provvedimento gravato, quindi, non va inteso come una misura punitiva che va a minare il già precario equilibrio psicologico del minore, date anche la tenera età e la difficile situazione familiare, bensì come un aiuto a consolidare i suoi apprendimenti di base e a colmare, ove possibile, le gravi lacune evidenziate, in modo che il suo percorso didattico-formativo possa proseguire, nel suo esclusivo interesse, nel migliore dei modi e in rapporto alle concrete difficoltà (**TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 566 del 12 marzo 2013**).

IX) LA TEMPESTIVITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E DELLA DIAGNOSI E IL RUOLO DEI GENITORI

Il Consiglio di Stato, con sentenza 5785/2014, ha evidenziato l'importanza del ruolo dei genitori nell'attivazione del percorso certificatorio. Nel caso di specie non risultava presa da parte della famiglia alcuna iniziativa per completare la diagnosi del disturbo, al fine di avviare il percorso didattico conseguente. Dalla sentenza risulta che *"È stato anzi segnalato dalla parte appellata che il ragazzo avrebbe successivamente affrontato corsi di recupero in una scuola privata, con conseguente sussistenza di un interesse*



soltanto residuale – di carattere morale e risarcitorio – alla coltivazione del presente giudizio: un giudizio, nell'ambito del quale le ragioni rappresentate non appaiono, tuttavia, meritevoli di accoglimento."

In linea con l'orientamento summenzionato è il TAR Lombardia con la pronuncia relativa alla sentenza n. 110 del 21 gennaio 2019, significativa in diverse parti. Infatti *"Dalla normativa di settore si ricava che è compito dei genitori (o, comunque, di chi esercita la potestà genitoriale) attivarsi presso i competenti servizi sanitari ed informare tempestivamente l'istituzione scolastica di eventuali condizioni patologiche in grado di ostacolare il percorso formativo dell'alunno (cfr. T.A.R. Bari, sez. I, 05/11/2018, n. 1421, TAR Lazio, Roma, 5 gennaio 2018, n. 66, TAR Puglia 11 gennaio 2019, n. 42, per cui: "sono coloro che esercitano la potestà genitoriale a essere onerati nei riguardi dell'Istituzione scolastica della funzione di conoscenza, rilevazione e certificazione ufficiale dei DSA o dei BES dei figli minori")*. Nel caso specifico la diagnosi era stata inviata dalla famiglia alla scuola a fine maggio. Nel medesimo orientamento si colloca la sentenza TAR Puglia n. 664 dell'8 maggio 2018 e la sentenza TAR Lazio n. 66 del 5 gennaio 2018.

X) LA COLLABORAZIONE E LA COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

La relazione e la comunicazione scuola-famiglia comportano una serie di momenti informativi, che secondo il Consiglio di Stato, con adunanza 3001 del 28 novembre 2018, possono trovare manifestazione anche con l'accesso al registro elettronico; infatti dalla pronuncia si evince che *"Resta da dire del lamentato mancato coinvolgimento dei genitori in termini informativi circa il peggioramento del rendimento del figlio. A parte la possibilità di visionare il registro on line –che peraltro avrebbe consentito di dolersi tempestivamente delle asserite carenze esplicative della metodica seguita, ove le si fossero ritenute indici di disapplicazione delle misure convenute- l'Amministrazione ha documentato ulteriori momenti di coinvolgimento. In*



particolare si ricorda l'apposita relazione del Preside, i colloqui con gli insegnanti, programmati o concordati su espressa richiesta dei genitori, come da documentazione mail versata in atti.

Nell'orientamento delineato e sull'utilità del registro elettronico ai fini della comunicazione scuola-famiglia si richiama anche la sentenza TAR Emilia Romagna n. 803 dell'8 settembre 2016.

Merita un approfondimento l'aspetto della collaborazione con la famiglia, la quale "(...) è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili" (Linee Guida Cap. 6.5).

Nella documentazione dei ricorsi presentati risulta spesso una effettiva difficoltà relazionale tra la scuola e la famiglia del minore con DSA, come sottolineato dalla **sentenza breve n. 420 del 12 ottobre 2011 del TAR Friuli Venezia Giulia**, ove si sottolinea che "*(...) appare evidente che la maggior parte dei richiami annotati – e che si sono poi risolti negli indicatori negativi che hanno penalizzato la valutazione finale – risentono pesantemente di una mancata partecipazione da parte della famiglia all'organizzazione degli adempimenti scolastici*".

La **sentenza TAR Campania n. 1533 del 19 marzo 2013**, accogliendo il ricorso dei genitori, approfondisce l'importanza delle comunicazioni scuola famiglia. Infatti: "*E' evidente che ove la Scuola sospetti un disturbo specifico dell'apprendimento a carico di un discente deve senz'altro attivarsi al fine di suscitare la relativa diagnosi. Secondo i giudici del TAR Campania l'Istituzione scolastica statale deve garantire, essa per prima, il diritto all'istruzione ai discenti in qualunque situazione di apprendimento essi si trovino*".



Il richiamo giuridico si ritrova nell'art 3, comma terzo, L. 170/2010, che non manca di affermare, con disposizione di principio, che *"E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'art. 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA"*. Tale attività, per espressa disposizione normativa, previene e non costituisce diagnosi di DSA.

Tale orientamento è rafforzato dalle **sentenze TAR Campania n. 1531 del 19 marzo 2013** e **n. 1254 del 6 marzo 2013**. Si riporta il passaggio maggiormente significativo: *"E' quindi evidente che, data la natura degli interventi descritti dalla norma (i quali attuano il diritto all'educazione ed all'istruzione dei minori, costituzionalmente garantito), ove la Scuola sospetti un disturbo specifico dell'apprendimento a carico di un discente deve senz'altro attivarsi al fine di suscitare la relativa diagnosi che, se confermativa, costituisce il presupposto per l'attivazione dei rimedi di cui parla il successivo art. 5, i quali sono stati reputati dal legislatore idonei a garantire l'apprendimento con metodi alternativi a quelli tradizionali ai minori affetti dai disturbi in questione"*. (Si veda anche la **sentenza Tar Campania, Napoli, sez. IV, n. 3426 del 13 luglio 2012**).

L'importanza della collaborazione scuola-famiglia e delle comunicazioni che si instaurano emerge anche dalla **sentenza del TAR Lombardia n. 2327 del 30 settembre 2011**, dalla quale risulta che già nel mese di febbraio gli insegnanti hanno consigliato alla ricorrente di sottoporre la figlia ad una visita diagnostica al fine di accertare la sussistenza di eventuali patologie. La scuola si è dunque attivata non appena ha avuto sentore della possibile sussistenza di disturbi specifici dell'apprendimento.

Al fine di garantire il successo formativo agli studenti/studentesse con disturbi specifici dell'apprendimento e di rendere trasparente e tracciabili le comunicazioni tra la



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;
PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

famiglia e le istituzioni scolastiche, sono state realizzate in Piemonte le schede di collaborazione scuola-famiglia, nell'ambito di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.

Le "Schede di collaborazione scuola-famiglia", allegate alla DGR 16-7072 del 2014, sono finalizzate alla rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento e all'attivazione di percorsi di potenziamento didattico. Tali documenti garantiscono la tempestività della diagnosi, che deve essere rilasciata entro sei mesi dall'attivazione del percorso diagnostico, e la qualità delle certificazioni, secondo quanto previsto dalla *Consensus Conference*, contribuendo a una maggiore chiarezza delle stesse diagnosi per i docenti.

Si ricorda inoltre che già dal 2014 l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha diffuso il Modello regionale di piano didattico personalizzato. L'ultima versione è disponibile al link <http://www.istruzioneepiemonte.it/paritarie/2017/11/28/modello-piano-didattico-personalizzato-pdp-usr-per-il-piemonte-aggiornamenti-a-s-201718/>

La proposta di un PDP comune risponde in parte all'esigenza di fornire a tutti i docenti indicazioni e linee di pensiero e di azione per orientare e supportare la gestione delle classi complesse attuali.

IL DIRIGENTE
Stefano SURANITI

